



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Settore VII – Istruzione e Servizi Sociali

Via S. Anna n. 6 – Corridonia (MC)

Tel. 0733/439909 - Fax: 0733/434532

E-mail: servizisociali@comune.corridonia.mc.it

Pec: comunecorridonia@pec.it

Prot. n. del
Rep. n. del

Convenzione per la gestione delle richieste di applicazione della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica, gas e idrico sostenuta dai clienti domestici disagiati

L'anno il giorno del mese di, in Corridonia, presso gli uffici del Servizio Sociale del Comune di Corridonia,

tra

• Il Comune di Corridonia – c.f.: 00182490433, p.iva 00111090437 -, rappresentato dalla Sig.ra Giuliana Sileoni, responsabile del Settore VII Istruzione e Servizi Sociali, che agisce in nome, per conto e nell' interesse del Comune dell' Ente ed a ciò autorizzato, d'ora innanzi denominato Comune

• e

il CAF, p.iva con sede in – Via n., nella persona del legale rappresentante nato a il e residente in - via n., d'ora innanzi denominato "CAF"

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'art. 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1, comma 375, della legge n. 266/5;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Vista la direttiva 2000/60/CE, con le quali il legislatore europeo fonda l'istituzione di "un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua" innanzitutto sulla considerazione che "L' acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale";
- Vista la comunicazione COM (2014) 177 della Commissione Europea che cita: "Spetta alle autorità nazionali adottare misure di ausilio concrete che tutelino i gruppi sociali svantaggiati o incapaci di sostenere il costo dell'acqua (ad esempio sostenendo le famiglie a basso reddito o istituendo obblighi di servizio pubblico)".
- Visto il documento per la consultazione 767/2017/R/IDR, dell'Autorità per l'energia, gas, ed idrico, per quanto attiene, infine, alle modalità di gestione del bonus sociale idrico nel

periodo cosiddetto transitorio, di prima applicazione della disciplina in materia, è stato prospettato che qualora la richiesta, di prima applicazione della disciplina in materia, è stato prospettato che qualora la richiesta di ammissione al bonus sociale idrico venga presentata unitamente alla richiesta di rinnovo per il bonus elettrico e gas, l'agevolazione venga riconosciuta all'utente che ne abbia titolo a far data dal 1 Gennaio 2018 e la data della presentazione della richiesta di rinnovo;

- Vista la deliberazione del 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, con approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI) per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati in coerenza con le disposizioni dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016;
- Vista la deliberazione del 05 aprile 2018 227/2018/R/IDR, relativa alle "Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati", che ha apportato delle modifiche e integrato il TIBSI, dove all' art. 4, comma 2, si stabilisce che la richiesta alla compensazione per la fornitura idrica deve essere presentata congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus elettrico e/o gas
- Che con Delibera di G.M. n. _____ del _____ è stato disposto di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Corridonia e i Caf per il bonus gas, energia e idrico;
- Vista l'istanza del Caf prot. n. _____ del _____ con la quale chiede di stipulare apposita convenzione per il servizio bonus gas, bonus energia e idrico;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 **(servizio ISEE)**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non è tenuto ad elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2

(servizio bonus tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall' "Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it).

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza sono conservati dal Caf, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGAtE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

All'inserimento della dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la stessa corredata dei relativi dati è acquisita e trasmessa a SGAtE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Corridonia rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 3,50 IVA inclusa per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura (con allegato l'elenco degli utenti), sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE. Al fine di poter effettuare la liquidazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Enti Locali, le fatture dovranno pervenire entro il termine dei due mesi successivi alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. In caso di mancato rispetto il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione.

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione avrà validità per tutto l'anno 2019 e per gli anni successivi fino a quando non saranno modificati i termini della presente convenzione.

Art. 11

A norma dell'articolo 5 DPR 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata, relativa a prestazioni soggette ad I.V.A., viene registrata, in caso d'uso, in misura fissa.

Le relative spese, compresi eventuali bolli, saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Corridonia,

per il Comune

per il CAF

Si autorizza l'iscrizione della presente al repertorio degli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso.